COMUNE DI ANTILLO

CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Maria SS. Della Provvidenza – CAP 98030 C.F. e P. IVA 00432870830

Telefono 0942.723231/723020 – fax 0942/723271

www.comuneantillo.gov.it pec: comunediantillo@primapec.com email: comuneantillo@tiscali.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	**45**	**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020**
DEL	**29/12/2021**	

L'anno **duemilaventuno** , il giorno **ventinove** , del mese di **dicembre** , alle ore **18:30** e seguenti, nel Comune di Antillo e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le formalità di legge, si è riunito in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione in seduta **pubblica** nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
1) Paratore Marco Giuseppe	X	
2) Novelli Giovanna	X	
3) Lo Schiavo Simona	X	
4) Palella Noemi	X	
5) Ambruno Valeria	X	
6) Lo Giudice Daniele	X	
7) Cardone Carmelo	X	
8) Brancato Cristina	X	
9) Zizzo Massimiliano	X	
10)Ambruno Martina	X	
Totali	**10**	**0**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. **Paratore Marco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Noto Filippa**

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno avente per oggetto: "***Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii._ -Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020***" e da lettura della proposta di deliberazione.
Successivamente, da atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti.
Poiché non vi sono interventi, si passa alla votazione:
Favorevoli= 10 Contrari= 0 Astenuti= 0
Successivamente, si passa alla votazione circa l'immediata esecutività:
Favorevoli=10 Contrari=0 Astenuti=0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia

Presenti: 10 – Assenti: -
Con n. 10 voti favorevoli
Voti contrari –
Astenuti -

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "***Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii._ -Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020***", il cui contenuto si richiama per costituirne parte integrante del presente atto.

Successivamente, con separata votazione, espressa come sopra

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI ANTILLO

CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Maria SS. Della Provvidenza – CAP 98030 C.F. e P. IVA 00432870830

Telefono 0942.723231/723020 – fax 0942/723271

www.comuneantillo.gov.it pec: comunediantillo@primapec.com email: comuneantillo@tiscali.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco

Predisposta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

OGGETTO:Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20, co 1, del decreto legislativo 175/2016, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.)*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";*

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (art. 20, co 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";*

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
  - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

CONSIDERATO che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni – sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi

con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'**art. 4, c. 1,** T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'**art. 4, comma 2,** T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

    a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

    b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

    c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

    d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

    e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) *(art. 26, co 12 quater TUSP);*

    f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

    g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

    - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

    - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 38 del 30/12/2020, l'Ente ha effettuato la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 TUSP;

CONSIDERATO che la ricognizione annuale è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i parerei di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati;

PROPONE

1. Di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. Di approvare la relazione tecnica e il Piano di razionalizzazione 2021 delle società pubbliche detenute al 31/12/2020, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

3. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Antillo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 e ss.mm.ii. e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

5. Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;

6. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco

F.to Dott. Davide Paratore

Comune di Antillo

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 16 DEL 20/12/2021

CON OGGETTO

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto attestando la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 del TUEL n.267/00.

IL Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Agatina Salimbene

Comune di Antillo

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 16 DEL 20/12/2021

CON OGGETTO

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziario
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** per la regolarita' contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91,

ATTESTA

Che l'approvazione del presente provvedimento comporta __ (ovvero) non comporta __ riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Anno	Imp / Sub	Codice	Importo €

Sede

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Agatina Salimbene

Allegato A)

COMUNE DI ANTILLO

CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Antillo, con atto n. 22 del 28/11/2015, approvava il "*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30/12/2020, da ultimo, questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente quadro:

	Denominazione società	Tipo di Partecipazione *(diretta/indiretta)*	Attività svolta	% Quota di partecipazione
1	PELORITANI SPA in liquidazione	DIRETTA	Organismo pubblico composto da Enti locali territoriali della provincia di Messina volta a fornire agli enti aderenti assistenza tecnica al fine di favorire lo sviluppo locale	1,66
2	ATO ME 4 spa in liquidazione *ope legis*	DIRETTA	La società a totale partecipazione pubblica gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Trattasi di partecipazione obbligatoria ex lege. La società gestisce lo smaltimento dei rifiuti, fino al subentro della SRR istituita ai sensi della LR10/2009	1,32
3	SOGEPAT Srl in liquidazione	DIRETTA	La società ha lo scopo di coordinare le attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale delle zone depresse delle aree interne e delle zone in crisi e di mobilitare e organizzare risorse professionali	0,25
4	SRR MESSINA AREA METROPOLITANA	DIRETTA	Società per la regolamentazione del servizio dei rifiuti. Istituita ai sensi della L.R. n. 10/2019 dovrà subentrare nell'attività dell'ATO ME 4 in liquidazione	0,20
5	DISTRETTO TURISTICO TAORMINA ETNA SCARL	DIRETTA	Distretto turistico costituito al fine di valorizzare e promuovere il territorio e il turismo	0,79
6	TAORMINA – PELORITANI, TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA SCARL	DIRETTA	attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	1,92

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo

comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 30/12/2021, con la quale questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle società partecipate detenute, si rileva che per l'anno 2021 (relativamente alle partecipazioni detenute al 31/12/2020) la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

Non essendo intervenuti mutamenti nelle partecipazioni detenute, si confermano le conclusioni riportate nella relazione tecnica allegata alla deliberazione consiliare n. 38/2020.

Segue tabella riepilogativa delle partecipazioni dirette possedute.

L'Ente non detiene partecipazioni indirette

Nome partecipata	Codice fiscale	% Quota Partecipazione	Esito rilevazione	Note
PELORITANI SPA	03063830834	1,66	IN LIQUIDAZIONE	
ATO ME 4 Spa	02681490831	1,32	IN LIQUIDAZIONE *ope legis*	
SOGEPAT Srl	02128860836	0,25	IN LIQUIDAZIONE	
SRR MESSINA AREA METROPOLITANA	03281470835	0,20	MANTENIMENTO	Società istituita ai sensi della LR n. 10/2009 per la regolamentazione della gestione del servizio dei rifiuti (subentra nell'attività dell'ATO Me 4 in liquidazione)
DISTRETTO TAORMINA ETNA SCARL	04377250875	0,79	MANTENIMENTO	Dagli atti in possesso dell'Ente (convocazioni e verbali di assemblea) emerge che si sta valutando l'opportunità di mettere la società in liquidazione, per cui, nelle more dell'avvio del procedimento , non si assume alcuna iniziativa in merito alla razionalizzazione.
TAORMINA – PELORITANI, TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA SCARL	03063820835	1,92	MANTENIMENTO	L'adesione alla società ha comportato per l'Ente un impegno finanziario minimo, a fronte di una serie di attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché di specifici finanziamenti a favore del territorio.

Antillo, 20.12.2021

COMUNE DI ANTILLO MESSINA

Il Responsabile
Agatina Salimbene

28.12.2021
Prot. N. 6108

REVISORE UNICO
COMUNE DI ANTILLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 5 del 27/12/2021

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020" da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il Revisore unico del Comune di Antillo, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davì, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 39 del 03/11/2021, esaminata la documentazione pervenuta tramite pec in data 21/12/2021, composta da:

- proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale con oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020";
- Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche - Relazione tecnica (articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.);
- parere favorevole per la regolarità contabile dell'atto espressa ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 dal Responsabile dell'Area;
- parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto con attestazione di compatibilità con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, espresso ai sensi dell'art. 183 del TUEL n.267/00 dal Responsabile dell'Area.

Richiamati

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 191 agosto 2016 n. 175);
- l'art. 4, co. 1, del predetto Testo Unico, che prescrive che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 2 del predetto Testo Unico che obbliga il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Considerato che le disposizioni del Testo Unico sulle Società Partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Atteso che il Comune, può mantenere partecipazioni in società ai sensi dell'art. 4 co 2 e 3 del Testo Unico;

Rilevato che il Comune di Antillo detiene partecipazioni in società pubbliche, fondazioni e associazioni aventi per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari per il proseguimento della finalità istituzionali e per lo svolgimento di attività di produzione di servizi di interesse generale.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30/12/2020, il Comune di Antillo ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica,

cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. e che ne è scaturito il seguente quadro:

	Denominazione società	**Tipo di Partecipazione** *(diretta/indiretta)*	**Attività svolta**	**% Quota di partecipazione**
1	PELORITANI SPA in liquidazione	DIRETTA	Organismo pubblico composto da Enti locali territoriali della provincia di Messina volta a fornire agli enti aderenti assistenza tecnica al fine di favorire lo sviluppo locale	1,66
2	ATO ME 4 spa in liquidazione *ope legis*	DIRETTA	La società a totale partecipazione pubblica gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Trattasi di partecipazione obbligatoria ex lege. La società gestisce lo smaltimento dei rifiuti, fino al subentro della SRR istituita ai sensi della LR10/2009	1,32
3	SOGEPAT Srl in liquidazione	DIRETTA	La società ha lo scopo di coordinare le attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale delle zone depresse delle aree interne e delle zone in crisi e di mobilitare e organizzare risorse professionali	0,25
4	SRR MESSINA AREA METROPOLITANA	DIRETTA	Società per la regolamentazione del servizio dei rifiuti. Istituita ai sensi della L.R. n. 10/2019 dovrà subentrare nell'attività dell'ATO ME 4 in liquidazione	0,20
5	DISTRETTO TURISTICO TAORMINA ETNA SCARL	DIRETTA	Distretto turistico costituito al fine di valorizzare e promuovere il territorio e il turismo	0,79
6	TAORMINA – PELORITANI, TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA SCARL	DIRETTA	attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	1,92

Rilevato che :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2020, il Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle società partecipate detenute per l'anno 2021 (relativamente alle partecipazioni detenute al 31/12/2020) e che ***non è stato previsto*** un nuovo piano di razionalizzazione;
- non sono intervenuti mutamenti nelle partecipazioni detenute, e rimangono confermate le conclusioni riportate nella relazione tecnica allegata alla deliberazione consiliare n. 38/2020;
- l'Ente non detiene partecipazioni indirette;
- le partecipazioni dirette possedute sono riepilogate nella seguente tabella:

Nome partecipata	Codice fiscale	% Quota Partecipazione	Esito rilevazione	Note
PELORITANI SPA	03063830834	1,66	IN LIQUIDAZIONE	
ATO ME 4 Spa	02681490831	1,32	IN LIQUIDAZIONE *ope legis*	
SOGEPAT Srl	02128860836	0,25	IN LIQUIDAZIONE	
SRR MESSINA AREA METROPOLITANA	03281470835	0,20	MANTENIMENTO	Società istituita ai sensi della LR n. 10/2009 per la regolamentazione della gestione del servizio dei rifiuti (subentra nell'attività dell'ATO Me 4 in liquidazione)
DISTRETTO TAORMINA ETNA SCARL	04377250875	0,79	MANTENIMENTO	Dagli atti in possesso dell'Ente (convocazioni e verbali di assemblea) emerge che si sta valutando l'opportunità di mettere la società in liquidazione, per cui, nelle more dell'avvio del procedimento , non si assume alcuna iniziativa in merito alla razionalizzazione.
TAORMINA – PELORITANI, TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA SCARL	03063820835	1,92	MANTENIMENTO	L'adesione alla società ha comportato per l'Ente un impegno finanziario minimo, a fronte di una serie di attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché di specifici finanziamenti a favore del territorio.

Rilevato che l'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel pano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare i costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti nel territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibile di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie anche di modesta entità.

Il Revisore

Pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali:

Ha verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'art. 6, comma 19, del d.l. n.78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio prevista dall'art. 194, comma 1, lettera c) del d.lgs. n, 267/2000;

Ha accertato:

- che, viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

Visti

- I pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica e l'attestazione di copertura finanziaria, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dai Responsabile del Servizio competente ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 d.lgs. n. 267/2000

Esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'art. 20, d.lgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Antillo alla data del 31/12/2020.

Invita l'Ente a:

- **Monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;**
- **Verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo;**
- **Inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di tutte le società partecipate,copia delle delibere del Consiglio Comunale in questione;**
- **A dare maggiore evidenza delle attività svolte e degli obietti conseguiti rispetto al piano adottato per l'anno precedente.**

SANT'AGATA DI MILITELLO, 27/12/2021

Il Revisore unico

Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davì

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Avv. Paratore Marco

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Noto Filippa

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal _____ al _____

Lì, _____

L'Addetto
F.to

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Noto Filippa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è *divenuta immediatamente esecutiva il giorno 29-dic-2021*

[ ] Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[ ] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Antillo lì, 29-dic-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Noto Filippa

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Antillo, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Noto Filippa